

Con la sentenza n.18300/2013 la Cassazione precisa che, in caso di riduzione del personale, in base all'art.4 della legge n.223/1991, l'impresa deve comunicare per iscritto a ciascuno dei lavoratori il recesso, rispettando i termini di preavviso. Contestualmente deve comunicare per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con tutte le indicazioni e i criteri stabiliti dalla legge. Tale comunicazione, specifica la Cassazione, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e la trasparenza dell'operazione.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.18300 del 31/07/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)